

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

PREMESSA

- Funzione pratica della norma giuridica privatistica: regolare **situazioni di conflitto tra interessi contrapposti, dirimere conflitti tra soggetti che possono sorgere nella pratica**. La norma mette idealmente a confronto questi opposti interessi, accordando tutela ad uno di essi e considerando, di conseguenza, soccombente l'interesse in contrasto con quello tutelato.
- **Esempio:** diritto di proprietà: un potenziale conflitto può sorgere tra l'interesse del proprietario alla conservazione del bene oggetto del suo diritto, e l'interesse opposto che può vivere in capo ad altri soggetti, i quali mirano a loro volta ad appropriarsi di quel bene ed a trarne godimento e profitto. L'ordinamento risolve questo conflitto accordando protezione al proprietario (la cui posizione viene dunque configurata in termini di prevalenza) nei riguardi di questi altri soggetti, il cui interesse soccombe dinanzi a quello, tutelato, del medesimo proprietario. Infatti, il proprietario può recuperare la *res* qualora questa gli venga sottratta (art. 948 c.c.), può far accertare l'inesistenza di diritti altrui sul bene, può ottenere che il giudice disponga la cessazione di quei comportamenti tenuti da un altro soggetto che si afferma titolare di diritti sulla cosa (art. 949 c.c.)
- Nell'esempio appena prospettato, la **tecnica di tutela dell'interesse protetto** consiste nell'accordare al suo titolare il potere di agire per ottenere un provvedimento capace di realizzare il suo interesse in via *diretta ed immediata*: con una formula sintetica, si dice che il soggetto è titolare di un **diritto soggettivo** di proprietà. Del pari, colui il quale è titolare di un diritto di credito ad una determinata prestazione può agire in giudizio per ottenere la condanna del suo debitore all'adempimento ovvero al risarcimento del danno, e potrà avvalersi degli strumenti offerti dal processo esecutivo per ottenere, in via coattiva, il pagamento di quanto gli è dovuto.

RAPPORTO GIURIDICO E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE:

- Quando una determinata relazione tra privati - portatori di interessi contrapposti - viene presa in considerazione dall'ordinamento, il quale impone ad uno di essi il dovere di osservare una certa condotta della quale l'altro può pretendere l'attuazione, siffatta relazione prende il nome di **RAPPORTO GIURIDICO**.

- Le posizioni di interesse dedotte nel rapporto nel rapporto giuridico, assumendo rilevanza per l'ordinamento, vengono tradizionalmente definite come **SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE**. Riprendendo gli esempi di cui sopra, può essere ravvisato un rapporto giuridico tra il creditore ed il debitore, o tra il proprietario della cosa e gli altri consociati che possono avere interesse ad appropriarsi della stessa. Nell'ambito di questo rapporto, confluiscono, come più diffusamente verrà illustrato tra breve, una **situazione giuridica attiva** (identificabile nell'interesse a cui l'ordinamento accorda tutela: nei nostri esempi, la posizione del proprietario e quella del creditore) e una **situazione giuridica passiva** (viceversa ravvisabile in capo al portatore dell'interesse soccombente rispetto a quello tutelato: vive dunque una situazione passiva a carico del debitore e dei soggetti nei cui confronti può essere esercitato il diritto di proprietà).

- **Rapporto fra situazioni giuridiche soggettive e norme giuridiche:** lo stesso concetto può essere esaminato sotto un'altra prospettiva, in linea con la "sequenza", che già abbiamo esaminato, che collega **Norma, Prescrizione ed Effetti giuridici = Qualificazione di comportamento**. La norma pone la persona, che può o deve tenere la condotta prevista dalla norma stessa, in una certa situazione:
 - ❖ Potere di tenere un certo comportamento;
 - ❖ Obbligo di comportarsi in un certo modo
 - ❖ Dovere di non tenere il comportamento vietato, ecc.;

- **Utilità del concetto di situazione giuridica soggettiva.** – Attraverso tale concetto, il contenuto della norma ed il risultato della sua applicazione si presta ad essere riassunto e descritto dal punto di vista del soggetto i cui comportamenti ed interessi sono regolati dalla norma giuridica. Dunque:
- ❖ Consentono di riassumere e sintetizzare;
 - ❖ Descrivono le norme giuridiche in termini soggettivi, cioè dal punto di vista degli interessi regolati.
- Come si è già accennato, in ogni relazione regolata dalla legge si distinguono poi le **situazioni** giuridiche soggettive **attive** (o di vantaggio) dalle **situazioni** giuridiche soggettive **passive** (o di svantaggio). Pertanto, il titolare di una situazione giuridica di vantaggio viene descritto come il soggetto attivo del rapporto giuridico, mentre il portatore della correlativa posizione di svantaggio prende il nome di soggetto passivo.

Giova inoltre ricordare che i soggetti (attivo e passivo) legati dal rapporto giuridico costituiscono le **parti** del rapporto stesso; vengono viceversa indicati come **terzi** tutti coloro i quali risultano estranei rispetto a siffatta relazione.

I VARI TIPI DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

- La definizione di “situazione giuridica soggettiva” indica la titolarità e la tutela di un interesse ma nulla ci dice circa la tecnica di tutela di tale interesse. Per indicare tali diverse tecniche di tutela si utilizzano nomi diversi.
- **SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE:**

- 1) **DIRITTO SOGGETTIVO** (che costituisce la più importante tra le situazioni attive)
- 2) **POTESTA'**
- 3) **STATUS**
- 4) **ASPETTATIVA**
- 5) **INTERESSE LEGITTIMO**

- **DEFINIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO.** – Signoria del volere, potere di un soggetto di ottenere la realizzazione di un proprio interesse con la protezione dell'ordinamento. In questo senso, ad es., è un diritto soggettivo la proprietà, dato che il titolare vede riconosciuto e tutelato dall'ordinamento il proprio interesse alla conservazione ed al godimento del bene; è un diritto soggettivo il diritto di credito, giacché il creditore è tutelato nella sua pretesa ad ottenere l'adempimento di quanto gli è dovuto.
- ❖ **Distinzione tra diritto soggettivo e facoltà.** Le facoltà sono il contenuto del diritto soggettivo, i comportamenti che un soggetto può tenere in quanto titolare del diritto soggettivo. Il proprietario, essendo titolare di un diritto, ha la facoltà di godere e di disporre del suo bene: può utilizzarlo o non utilizzarlo; cederlo o conservarlo; prestarlo o darlo in locazione, ecc.
- **DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI E RELATIVI:** nell'ambito della trattazione del diritto soggettivo, assolutamente centrale risulta la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi.
- ❖ **DIRITTI ASSOLUTI.** – Si caratterizzano per due fondamentali requisiti: quello dell'**immediatezza** (il titolare del diritto realizza il suo interesse da sé medesimo, senza bisogno della cooperazione di alcun altro soggetto. In capo a tutti i consociati esiste semmai il **dovere di astenersi** dal tenere comportamenti che danneggiano il titolare nell'esercizio del suo diritto) e quello dell'**assolutezza** (il diritto può essere infatti esercitato *erga omnes*, non solo nei confronti di un soggetto determinato).
- Rientrano nella categoria dei diritti assoluti:
-) I diritti reali;
 -) I diritti della personalità;
 -) I diritti sui beni immateriali;

- ❖ **DIRITTI RELATIVI.** – hanno caratteristiche opposte rispetto ai diritti assoluti. Si definiscono infatti diritti relativi quelli che possono essere esercitati dal titolare esclusivamente in confronto di uno o più soggetti determinati. Inoltre, il più importante tra i diritti relativi, ovvero il **diritto di credito**, è contraddistinto dal connotato della mediatezza: il creditore vede infatti realizzato il suo interesse a ricevere la prestazione dovutagli solamente a condizione che il debitore esegua la medesima prestazione. Per ottenere soddisfazione del suo diritto, il creditore necessita dunque della **cooperazione** del soggetto passivo nei cui confronti il diritto medesimo può essere esercitato.

- ❖ Nell'ambito dei diritti relativi, la dottrina tende poi a far rientrare anche i diritti potestativi, così definendosi il potere in capo ad un soggetto di modificare la sfera giuridica altrui, senza che il destinatario di tale modifica si possa opporre. (Es., diritto di recesso da un contratto a tempo indeterminato). I diritti potestativi vengono infatti qualificati come relativi in quanto possono essere esercitati verso un soggetto determinato, ovvero verso colui il quale si trova, per volontà della legge o a seguito della stipula di un contratto, esposto alle modificazioni conseguenti all'esercizio del diritto stesso. Tuttavia, a differenza dei diritti di credito, i diritti potestativi sono caratterizzati (come i diritti assoluti) dall'immediatezza, poiché il titolare soddisfa il suo interesse indipendentemente dalla collaborazione del soggetto passivo, che deve, come appena illustrato, limitarsi a subire le modificazioni che derivano dall'esercizio del diritto.

- ❖ Particolarmente significativa è la distinzione tra **diritto potestativo** e **potestà**: le potestà costituiscono infatti delle ipotesi di “potere vincolato”, un potere conferito dall'ordinamento ad un soggetto verso un altro, che il titolare deve però esercitare non già nell'interesse proprio, ma nell'interesse del soggetto passivo. (es., la potestà riconosciuta ai genitori verso i figli minorenni; la potestà del tutore sull'interdetto).

- Così ricostruita la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi, di difficile collocazione risultano, nell'ambito di siffatta classificazione, i **DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO**, la cui natura è tuttora molto discussa. Essi infatti, da un lato, si basano sulla pretesa che il titolare può vantare nei confronti del soggetto passivo; d'altro lato, tuttavia, tale pretesa è riferita al godimento di un bene di cui è proprietario il medesimo soggetto passivo. (es., diritto del locatario a godere della cosa locata). Trattandosi di una categoria situata esattamente sulla linea di confine che separa i diritti reali dai diritti di credito, la sua qualificazione risulta molto controversa: mentre, secondo alcuni autori, i diritti personali di godimento dovrebbero senz'altro configurarsi come diritti di credito, altri studiosi li descrivono invece come una categoria a se stante, che avrebbe caratteristiche peculiari sia rispetto ai diritti di credito che ai diritti reali.

ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

- **POTESTÀ**. – Come già anticipato in precedenza, le potestà rappresentano delle ipotesi di “potere vincolato” o “potere dovere”. La potestà costituisce infatti un potere attribuito ad un soggetto verso un altro, potere che il titolare deve esercitare non già nell'interesse proprio, ma nell'interesse del soggetto passivo. (vengono riproposti gli esempi della potestà riconosciuta ai genitori verso i figli minorenni, e della potestà spettante al tutore nei confronti dell'interdetto).
- **ASPETTATIVA**. – Posizione di attesa, giuridicamente tutelata in via provvisoria, in cui un soggetto viene a trovarsi con riferimento all'acquisto di un diritto non ancora perfezionatosi ma in via di perfezionamento. Può essere riscontrata, per esempio, un'aspettativa in capo all'acquirente di un diritto sotto condizione sospensiva: finché la condizione non si avvera, il soggetto in questione non diviene titolare del diritto; tuttavia, la sua posizione di “attesa” con riferimento all'acquisto del medesimo diritto è tutelata dal legislatore, il quale accorda al soggetto in questione il potere di porre in essere atti conservativi sul bene oggetto del suo futuro acquisto.

- **STATUS.** – Posizione che un soggetto assume all'interno di un certo gruppo sociale, a cui l'ordinamento riconnetti diritti, poteri e obblighi. Ad es., colui il quale acquista una partecipazione in una determinata società ottiene lo *status* di socio: e in quanto socio, ha diritto di voto in assemblea, ha diritto ad una quota degli utili prodotti dalla società, ma ha anche l'obbligo di versare i conferimenti promessi alla società medesima.

- **INTERESSE LEGITTIMO.** – Posizione in cui un privato viene a trovarsi nei confronti della Pubblica amministrazione, nel momento in cui questa agisce per realizzare un pubblico interesse. Allorquando l'interesse del privato entra in conflitto con quello della P.A, egli non può pretendere che l'interesse pubblico non venga realizzato; può però pretendere che tale interesse trovi attuazione nel rispetto delle norme che regolano l'agire della P.A. Questo interesse del privato rispetto alla legittimità dell'azione della P.A. prende il nome di interesse legittimo: e il privato che lamenta la lesione di un interesse legittimo può invocare tutela nanti il Giudice amministrativo.

SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE

- Come in precedenza accennato, nell'ambito del rapporto giuridico, ad una situazione giuridica attiva corrisponde una situazione giuridica passiva, identificabile nell'interesse destinato a soccombere dinanzi a quello ritenuto meritevole di tutela.
- Le situazioni giuridiche soggettive passive possono essere ricostruite secondo la seguente classificazione:
 - **Dovere**
 - **Obbligo/Obbligazione**
 - **Soggezione**
 - **Onere**

- ❖ **DOVERE.** – Situazione passiva corrispondente all'esistenza di un diritto assoluto: essendo il diritto assoluto opponibile *erga omnes*, in capo a tutti i consociati vive il dovere di astenersi dal tenere comportamenti che possano pregiudicare il titolare del suddetto diritto nell'esercizio del medesimo. In ragione della sua riferibilità alla

generalità dei consociati e del suo contenuto eminentemente negativo, il dovere giuridico prende anche il nome di dovere generico di astensione.

- ❖ **OBBLIGO/OBBLIGAZIONE.** – L'obbligo, invece, è la posizione che sussiste in capo al soggetto nei cui confronti può essere esercitato un diritto relativo a contenuto pretensivo. Si tratta infatti del vincolo che impone al soggetto in questione di tenere una determinata condotta nell'interesse del titolare del diritto (ad. es., in capo ad entrambi i coniugi esiste un reciproco obbligo di fedeltà). Allorquando la condotta dovuta è poi caratterizzata da un contenuto esclusivamente patrimoniale, questo vincolo prende il nome di **obbligazione** (così definendosi la situazione in cui si trova il debitore nei confronti del creditore).

- ❖ **SOGGEZIONE.** – La soggezione descrive la posizione del titolare della sfera giuridica nella quale si producono le modifiche conseguenti all'esercizio di un diritto potestativo: il soggetto in questione infatti deve limitarsi a subire tali modifiche, senza potersi opporre. Del tutto evidenti appaiono dunque le differenze rispetto all'obbligo e all'obbligazione: la soggezione non impone infatti una condotta da tenersi nell'interesse del titolare del diritto, ma si risolve nell'esposizione della sfera giuridica del soggetto passivo alle modifiche che derivano dall'esercizio del diritto potestativo (ad es, dinanzi alla scelta del dipendente di recedere dal contratto di lavoro, il datore di lavoro non può fare altro che subire le conseguenze di questa scelta, identificabili, dal punto di vista giuridico, nell'estinzione del suo diritto ad esigere le prestazioni del dipendente e del correlativo obbligo a corrispondergli la retribuzione).

- ❖ **ONERE.** – Se l'obbligo consiste in un vincolo di condotta che il soggetto passivo deve osservare nell'interesse del titolare del diritto, con il termine onere si vuole viceversa identificare un comportamento funzionale alla realizzazione di un interesse proprio dello stesso soggetto agente. (Ad es., il compratore di un bene affetto da vizi ha diritto a far valere la relativa garanzia verso il venditore, ma ha l'onere di denunciare il difetto entro otto giorni dalla scoperta. Se la denuncia non viene tempestivamente comunicata,

il diritto alla garanzia non può essere fatto valere). Già alla luce di questa semplice definizione, emerge come l'inosservanza dell'onere determina conseguenze del tutto diverse da quelle derivanti dalla violazione di un obbligo: se infatti l'inadempimento di un obbligo pregiudica il titolare del diritto nella realizzazione del suo interesse – ed espone, di riflesso, il soggetto inadempiente a delle sanzioni, principalmente identificabili nel risarcimento dei danni - , la mancata esecuzione del comportamento richiesto all'onerato per la realizzazione di un proprio interesse preclude semplicemente al soggetto in questione l'attuazione di tale interesse.

VICENDE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

- Finora, abbiamo analizzato le situazioni giuridiche soggettive nella loro dimensione “statica”; è ora venuto il momento di esaminarle **dal punto di vista dinamico**, spendendo alcune considerazioni sugli accadimenti naturali e sui comportamenti umani che possono portare alla nascita, alla modificazione, all'estinzione delle situazioni giuridiche soggettive.
- **Nascita, modificazione e estinzione** vengono infatti definite vicende delle situazioni giuridiche soggettive.
- Volendo in particolare soffermare la nostra attenzione sulle **vicende acquisitive di diritti soggettivi**, rileviamo come i diritti possono essere acquistati:
 - ❖ A titolo originario
 - ❖ A titolo derivativo (rientrano nella categoria degli acquisti derivativi tanto gli acquisti che avvengono a titolo derivativo-traslativo, quanto quelli a titolo derivativo-costitutivo).
- **Gli ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO** determinano la nascita, in capo all'acquirente, di un diritto completamente nuovo e indipendente dalle posizioni di altri soggetti. Con specifico riferimento al diritto di proprietà, si è soliti affermare che l'acquisto a titolo

originario (ad es., per usucapione) determina l'insorgenza di un diritto "vergine", non condizionato in alcun modo dalle caratteristiche del diritto che un precedente titolare poteva vantare sulla cosa. Di conseguenza, se un soggetto usucapisce un bene gravato, ad es., da un'ipoteca costituita a garanzia di un credito del precedente proprietario, l'ipoteca non può essere fatta valere nei confronti dell'usucapiente, giacché il suo diritto - nuovo ed indipendente da quello del precedente titolare - non risente dei pesi gravanti sulla proprietà che in precedenza esisteva sulla cosa.

- Su presupposti completamente diversi si basa **L'ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO**, nel quale il soggetto acquirente (o avente causa) riceve una posizione soggettiva dipendente da quella del precedente titolare (autore, alienante o avente causa), nella cui posizione giuridica l'acquirente medesimo si trova, in vario modo, a succedere.
- Gli acquisiti derivativi possono avvenire **a titolo universale** - allorquando l'avente causa subentra nelle totalità delle situazioni soggettive che spettavano al suo autore: tipico esempio è la successione ereditaria - o **a titolo particolare** - all'acquirente viene trasmesso un singolo diritto da parte dell'alienante (si pensi all'acquisto avvenuto attraverso un contratto o di un legato) - . Possono avere luogo **in base ad un atto tra vivi (contratto) o ad una successione per causa di morte (c.d. acquisto *mortis causa*)**.
- Come in precedenza accennato, l'acquisto derivativo può configurarsi come traslativo, o come derivativo-costitutivo.
- ❖ **ACQUISTO DERIVATIVO-TRASLATIVO.** - L'alienante trasferisce il suo diritto all'acquirente, il quale dunque subentra al proprio dante causa nello stesso diritto di cui quest'ultimo era titolare. Vi è dunque un'assoluta identità tra il diritto dell'alienante e quello ricevuto dall'acquirente, giacché quest'ultimo succede al proprio autore nella stessa posizione soggettiva di cui questi ha deciso di disporre.

Proprio l'identità e il rapporto di derivazione che esiste tra il diritto alienato e quello acquistato rappresenta la ragione giustificativa dei due fondamentali principi che governano l'acquisto derivativo:

1) ***Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet***: nessuno può trasferire un diritto di cui non è titolare, o un diritto più ampio di quello esistente nella propria sfera giuridica. Un soggetto non può evidentemente cedere un diritto che non ha (si pensi alla vendita di un bene che non è di proprietà del venditore), né un diritto maggiore di quello di cui dispone (il titolare di una servitù di passaggio non può evidentemente alienare il fondo servente ad un terzo). Il contratto con cui si programma il trasferimento di un diritto non presente nella sfera giuridica del dante causa si configura dunque come inidoneo a produrre effetto.

2) ***Resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis***: dato che l'acquirente ottiene lo stesso diritto di cui era titolare il suo autore, si può affermare che l'acquisto dell'avente causa dipende dall'acquisto del dante causa. Così, se viene meno il titolo che giustificava l'acquisto del diritto in capo all'alienante, anche l'acquisto del successore può essere travolto. (ES.: A vende un bene a B, il quale a sua volta lo dona a C. Successivamente, il contratto tra A e B viene annullato a causa di un raggirò perpetrato da B in confronto di A: pertanto, il contratto tra A e B si considera come mai concluso. Ai sensi dell'art. 1445, viene a cadere anche l'acquisto di C: se l'acquisto di B si considera come mai avvenuto, è come se egli avesse disposto di un diritto mai acquistato; e, come conseguenza ulteriore, ne discende che, per l'ordinamento, è come se nessun diritto fosse mai stato acquistato da C).

❖ **ACQUISTO DERIVATIVO-COSTITUTIVO**. – A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di acquisto derivativo-traslativo, nel caso dell'acquisto derivativo-costitutivo l'acquirente riceve un diritto nuovo e diverso da quello del suo dante causa, ma al contempo dipendente dalla posizione del suo autore; infatti, è come se una "porzione" del diritto dell'alienante venisse staccata dalla posizione originale, per venire conferita all'acquirente.

5. Le situazioni giuridiche soggettive- Lezione definitiva

Tipico **esempio** di acquisto derivativo-costitutivo può essere ravvisato nella costituzione di usufrutto: l'usufruttuario riceve un diritto nuovo e diverso da quello del proprietario, ma al contempo dipendente da quello di quest'ultimo, giacché è il proprietario che sceglie di spogliarsi di alcune delle facoltà riconducibili al suo diritto per conferirle al titolare del diritto reale minore.